

Massimario di giurisprudenza penale

(a cura di PATRIZIA MAZZA)

Cass. Sez. VI 29 novembre 2023, n. 47700 - Ramacci, pres.; Liberati, est.; Dall'Olio, P.M. (conf.) - P.M. in proc. B.C., ric. (Annulla con rinvio Trib. Arezzo 30 marzo 2023 ord.)

Sanità pubblica - Rifiuti - Gestione e trasporto illecito di rifiuti speciali non pericolosi, indebitamente qualificati come «cippato» - Sequestro preventivo sia del terreno che del mezzo di trasporto - Legittimità.

L'indagine prognostica in ordine alla sussistenza del pericolo della agevolazione della commissione di altri reati deve essere compiuta tenendo conto del quadro indiziario e valutando la possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto che le ha poste in essere e del contesto socio-ambientale, indipendentemente dall'accertamento di specifiche occasioni di ripetizione delle condotte. Il possibile utilizzo anche per fini leciti dei mezzi utilizzati per commettere un reato non ne esclude la sequestrabilità, in quanto tale eventuale utilizzo non esclude l'utilizzo anche per la ripetizione di condotte dello stesso genere di quelle contestate (1).

(1) In tal senso, a proposito delle misure cautelari personali, ma con l'affermazione di un principio di carattere generale, applicabile anche alle misure cautelari reali, cfr. Cass. Sez. III 17 marzo 2022, n. 9041, Gizzi, rv. 282.891. Cfr. anche Cass. Sez. I 13 maggio 2020, n. 14840, Oliverio, rv. 279.122.

*

Cass. Sez. III 9 novembre 2023, n. 45157 - Andreazza, pres.; Macrì, est.; Tocci, P.M. (diff.) - PM in proc. Caltran, ric. (Annulla con rinvio Trib. Firenze 9 settembre 2020)

Animali - Vendita di oggetti di avorio senza la prescritta documentazione CITES - Nozione di esemplare nella legge 150 del 1992.

Ai sensi della L. 7 febbraio 1992, n. 150 l'«esemplare», oggetto di tutela penale, non è soltanto qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate nelle appendici I, II e III della convenzione di Washington, nell'allegato B e nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 (e successive modd. ed integr.), ma anche qualsiasi parte o prodotto, facilmente identificabile, ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento giustificativo, ovvero dall'imballaggio, dal marchio o dall'etichetta, o da qualsiasi altra circostanza, risulti trattarsi di parti o prodotti di animali o di piante appartenenti a queste stesse specie (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 15 giugno 2011, n. 23972, Sylla, rv. 250.486.

*

Cass. Sez. III 2 novembre 2023, n. 44014 - Ramacci, pres.; Liberati, est.; Pratola, P.M. (diff.) - Borrelli, ric. (Dichiara inammissibile Trib. Torre annunziata 22 marzo 2023)

Sanità pubblica - Rifiuti - Trasporto illecito - Occasionalità della condotta.

Il carattere non occasionale della condotta di trasporto illecito di rifiuti può essere desunto anche da indici sintomatici, quali la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l'abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito, dall'utilizzo di mezzi indicativi di professionalità e stabilità nell'esercizio di tale attività. Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 256, comma primo, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, trattandosi di illecito istantaneo, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, purché costituisca un'attività di gestione di rifiuti e non sia assolutamente occasionale (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 29 febbraio 2016, n. 8193, Revello, rv. 266.305; Cass. Sez. III 25 luglio 2017, n. 36819, Ricevuti, rv. 270.995.

*

Cass. Sez. III 31 ottobre 2023, n. 43815 - Ramacci, pres.; Galanti, est.; Pratola, P.M. (conf.) - Galiberti, ric. (Dichiara inammissibile Trib. Torino 16 gennaio 2023)

Acque - Inquinamento idrico - Reflui industriali - Reato di superamento dei parametri tabellari - Diluizione e metodologia di analisi.

Secondo una corretta interpretazione del quinto comma dell'art. 108, d.lgs. n. 152 del 2006 al fine di accertare il reato di superamento dei parametri tabellari, il punto di campionamento del refluo industriale, va individuato nel punto di confluenza tra acque di processo ed acque di diluizione, sullo scarico proveniente dal ciclo lavorativo - industriale -, e non sullo scarico finale. Questa è l'unica interpretazione che evita l'accertamento dopo la confluenza delle acque di processo produttivo con le acque di diluizione, con risultati non genuini: è, infatti, lo scarico proveniente dal ciclo produttivo che deve risultare nei limiti tabellari, non lo scarico finale - unito ad acque di diluizione. In tema di inquinamento idrico, la norma sul metodo di prelievo per il campionamento dello scarico ha carattere procedimentale e non sostanziale e, dunque, non ha natura di norma integratrice della fattispecie penale, ma rappresenta il mero criterio tecnico ordinario per il prelevamento, ben potendo il giudice, tenuto conto delle circostanze concrete, motivatamente ritenere la rappresentatività di campioni raccolti secondo metodiche diverse (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 30 agosto 2019, n. 36701, Ercolini, rv. 277.158; Cass. Sez. III 24 giugno 2016, n. 26437, Copreni, rv. 267.110.

Cass. Sez. III 17 ottobre 2023, n. 42241 - Ramacci, pres.; Mengoni, est.; Tocci, P.M. (conf.) - Ascione ed a., ric. (Dichiara inammissibile App. Napoli 27 ottobre 2022)

Sanità pubblica - Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti - Abusività della condotta.

La condotta abusiva idonea ad integrare il delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti deriva non soltanto dalla mancanza dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività, ma anche dall'inosservanza di prescrizioni essenziali della stessa (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 7 settembre 2021, n. 33089, Centro Servizi Ambiente, rv. 282.101.

*

Cass. Sez. III 17 ottobre 2023, n. 42237 - Ramacci, pres.; Galanti, est.; Tocci, P.M. (conf.) - Bonfè ed a., ric. (Cassa in parte con rinvio Trib. Rimini 2 novembre 2022)

Sanità pubblica - Rifiuti - Qualificazione delle terre e rocce da scavo - Esclusione dalla disciplina generale.

Quando un materiale (asseritamente) non rientra nel novero dei rifiuti, perché, ad esempio, è compreso tra quelli esclusi dalla disciplina di settore dall'art. 185, d.lgs. n. 152/06, oppure rientra tra i sottoprodotti o, comunque, nell'ambito di applicazione di disposizioni aventi natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria, occorre dimostrare che sussistono i presupposti per tale diversa qualificazione e l'onere della prova, come ripetutamente stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte, grava su chi ne invoca l'applicazione. Tale prova, inoltre, deve riguardare la sussistenza di «tutti» i presupposti previsti dalla legge, in assenza dei quali il materiale resta sottoposto alla disciplina generale in materia di rifiuti (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 13 dicembre 2022, n. 47040, De Marco, in *Ambiente e sviluppo*, 2023, 3, 177; Cass. Sez. III 6 maggio 2004, n. 21587, Marucci, in *Ambiente e sicur.*, 2005, 7, 92.

*

Cass. Sez. III 17 ottobre 2023 n. 42236 - Ramacci, pres.; Scarcella, est.; Tocci, P.M. (parz. diff.) - D.V., ric. (Dichiara inammissibile App. Torino 13 dicembre 2022)

Sanità pubblica - Rifiuti - Amministratore di diritto - Omesso controllo sull'attività dell'amministratore di fatto.

Il principio secondo cui risponde del reato contravvenzionale posto in essere dall'amministratore di fatto di una società anche l'amministratore di diritto della stessa qualora abbia omesso, sia pure per colpa, di esercitare il necessario controllo sull'attività del primo, attesa la natura anche colposa della fattispecie trova applicazione in materia di reati ambientali e prevenzionistici. Un parametro di valutazione circa l'effettiva e concreta possibilità di impedire la consumazione del reato posto in essere dall'amministratore di fatto può essere offerto dalle disposizioni di cui all'art. 6, d.lgs. n. 231 del 2001, in tema di esclusione della responsabilità dell'ente per il reato commesso dall'amministratore e dalle persone sottoposte alla sua direzione e vigilanza (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 17 giugno 2015 (ud. 10 dicembre 2014), n. 25313, Cavalli, rv. 263.839.

*

Cass. Sez. III 16 ottobre 2023, n. 41889 - Ramacci, pres.; Zunica, est.; Costantini, P.M. (conf.) - Santeramo, ric. (*Dichiarata inammissibile Trib. Taranto 12 aprile 2022*)

Ambiente - Attività di messa in riserva (R13) e di recupero dei materiali e composti metallici (R14) di rifiuti non pericolosi - Illecita gestione di ingenti quantità di rifiuti metallici, pericolosi e non pericolosi - Deposito incontrollato - Procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali.

In tema di reati ambientali, il danno previsto dall'art. 318 bis del d. lgs. n. 152 del 2006, ostativo all'estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale, non si identifica con il «danno ambientale» di cui all'art. 300 del medesimo decreto, che ha natura ben più ampia e consistente, potendo invece il danno ex art. 318 bis avere dimensioni e consistenza minori e riguardare, oltre le risorse naturali, anche quelle urbanistiche o paesaggistiche protette (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 6 luglio 2021 (ud. 11 dicembre 2020), n. 25528, Mastrangelo, rv. 281.733.

*

Cass. Sez. III 13 ottobre 2023, n. 41602 - Ramacci, pres.; Scarcella, est.; Tocci, P.M. (conf.) - T.C., ric. (*Cassa con rinvio Trib. ries. Palermo 19 aprile 2023*)

Caccia e pesca - Pesca - Pescatore di ricci - Inquinamento ambientale - Violazione della normativa internazionale, comunitaria ed interna - Perturbazione del relativo habitat marino e sottomarino.

In caso di concorso tra le contravvenzioni previste dagli artt. 7 e 8, d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, che puniscono, «salvo che il fatto costituisca più grave reato», le condotte lesive dell'ambiente marino e quelle di pesca illegale, e il delitto previsto dall'art. 452 bis c.p. trova applicazione quest'ultima disposizione che incrimina la compromissione o il deterioramento, significativi e misurabili, di uno dei profili del bene ambiente, come descritti dalla medesima disposizione al comma 1, nn. 1 e 2 (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 6 marzo 2020, n. 9079, Toriello, rv. 278.419.

*

Cass. Sez. III 27 settembre 2023, n. 39196 - Ramacci, pres.; Zunica, est.; Costantini, P.M. (diff.) - Ric. Blasetti ed a., ric. (*Cassa senza rinvio Trib. Larino 9 novembre 2021*)

Acque - Reato di getto o versamento pericoloso di cose - Reato omissivo improprio - Condizioni.

Il reato di getto o versamento pericoloso di cose, previsto nella prima parte dell'art. 674 c.p., è configurabile sia in forma omissiva che in forma commissiva mediante omissione (c.d. reato omissivo improprio), ogniqualvolta il pericolo concreto per la pubblica incolumità derivi anche dalla omissione, dolosa o colposa, del soggetto che aveva l'obbligo giuridico di evitarlo (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 17 aprile 2009 (ud. 18 dicembre 2008), n. 16286, Del Balzo, rv. 243.455, in *Ambiente e sviluppo*, 2009, 9, 854.

*

Cass. Sez. III 27 settembre 2023, n. 39195 - Ramacci, pres.; Galati, est.; Costantini, P.M. (diff.) - B.N. ed a., ric. (*Cassa in parte con rinvio App. Potenza 23 settembre 2022*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Gestione del percolato - Discarica abusiva - Reato - Responsabilità - «Colpa specifica».

Le norme che disciplinano la gestione del percolato all'interno di una discarica concorrono sicuramente, da un lato (in quanto norme primarie), a valutare la condotta in termini di abusività e, dall'altro, a circoscrivere l'ambito della norma precauzionale da rispettare. Numerose norme contenute nell'articolato del d.lgs. n. 36/2003 [art. 8, comma 1, lett. e) ed i), art. 11, art. 13, comma 1, nonché degli allegati al decreto (punti 1.2.1., 1.3, 2.2 dell'allegato 1)] evidenziano infatti come, sia nella fase di gestione operativa che di gestione post mortem della discarica, gravi sul gestore, pubblico o privato che sia, un preciso obbligo di: 1) ridurre al minimo il battente del percolato; 2) prelevare il percolato, trattarlo e smaltirlo; 4) ridurre il più possibile la produzione di percolato da precipitazioni meteoriche; 5) porre in essere tutte le azioni possibili al fine di evitare la tracimazione, il ruscellamento o comunque il rilascio di percolato al di fuori del perimetro della discarica. Tutte queste attività rientrano nella posizione di garanzia che la legge pone in capo a chi, a diverso titolo, realizza o gestisce la discarica, la cui violazione integra, senza dubbio, gli estremi della «colpa specifica», in cui la valutazione sulla prevedibilità ed evitabilità dell'evento assume natura semplificata (1).

(1) Con riferimento all'applicabilità del d.lgs. n. 36/2003 a tutte le discariche, senza distinguere se aperte o chiuse, cfr. Cass. Sez. III 21 giugno 2023, n. 26785, Orlando, in *Ambiente e sviluppo*, 2023, 8-9, 544.

*

Cass. Sez. III 15 settembre 2023, n. 37847 - Ramacci, pres.; Aceto, est.; Orsi, P.M. (conf.) - Soadafora, ric. (*Dichiara inammissibile App. Catanzaro 3 maggio 2022*)

Animali - Reato di uccisione di animali - Nozione di «necessità».

La nozione di «necessità» che esclude la configurabilità del reato di uccisione di animali di cui all'art. 544 bis c.p. comprende non soltanto lo stato di necessità previsto dall'art. 54 c.p., ma anche ogni altra situazione che induca all'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona propria o altrui o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga altrimenti inevitabile. La crudeltà si identifica con l'inflizione all'animale di gravi sofferenze per mera brutalità, mentre la necessità si riferisce ad ogni situazione che induca all'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno a sé o ad altri o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga non altrimenti evitabile (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 30 ottobre 2018, n. 49672, Beretta, rv. 274.075; Cass. Sez. III 28 novembre 2016 (ud. 29 ottobre 2015), n. 50329, Vitali, rv. 268.646, in *Dir. pen. e proc.*, 2017.

*

Cass. Sez. III 12 settembre 2023, n. 37114 - Ramacci, pres.; Reynaud, est.; Seccia, P.M. (parz. diff.) - (Omissis) s.r.l., ric. (*Conferma App. Bologna 1° aprile 2022*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Reati ambientali - Attività di «messa in riserva» - Attività di recupero rifiuti non autorizzata - Deposito rifiuti in un'area non autorizzata.

L'attività di «messa in riserva» è considerata dalla voce R13 dell'Allegato C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006. Il richiamato allegato - che, appunto, individua, in modo peraltro non esaustivo, le operazioni di recupero giuridicamente rilevanti secondo la definizione datane nell'art. 183, lett. v), d.lgs. n. 152 del 2006 - considera la «messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)», vale a dire una delle ricorrenti operazioni di riutilizzo, riciclaggio, rigenerazione o recupero dei rifiuti. Anche la messa in riserva - quale attività di gestione dei rifiuti che, insieme al deposito preliminare, rientra nel più ampio genus dello stoccaggio ex art. 183, lett. aa), d.lgs. n. 152/2006 - dev'essere dunque autorizzata, ovviamente, ex art. 208, comma 11, d.lgs. n. 152 del 2006, pure in relazione all'individuazione dei siti ove stoccare i rifiuti, pena la responsabilità per il reato previsto dall'art. 256, comma 1, d.lgs. 152 del 2006 (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 23 settembre 2014, n. 38676, Rodolfi, rv. 260.384; Cass. Sez. III 4 dicembre 2013, n. 48491, De Sarlo, rv. 257.999.

*

Cass. Sez. III 12 settembre 2023, n. 37113 - Ramacci, pres.; Reynaud, est.; Seccia, P.M. (conf.) - Foti, ric. (*Dichiara inammissibile App. Milano 23 febbraio 2022*)

Sanità pubblica - Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti - Illecita gestione di rifiuti - Concorso formale tra art. 452 quaterdecies c.p.

Sussiste concorso formale, e non rapporto di specialità, tra il delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, previsto dall'art. 452 quaterdecies c.p., e la contravvenzione di gestione di rifiuti non autorizzata, di cui all'art. 256, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel caso in cui ricorrano, in concreto, sia gli elementi sostanziali del primo, ossia l'allestimento di mezzi e di attività continuative organizzate, che l'elemento formale della seconda, quale la mancanza di autorizzazione (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 17 ottobre 2022 (ud. 3 dicembre 2021), n. 39076, Bosina, rv. 283.765.

*

Cass. Sez. III 28 agosto 2023, n. 35853 - Ramacci, pres.; Zunica, est.; Baldi, P.M. (conf.) - Borea, ric. (*Dichiara inammissibile App. Cagliari 23 novembre 2022*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Attività di gestione discarica abusiva - Permanenza del reato - Cessazione - Condizion.

L'attività di gestione abusiva o irregolare di una discarica comprende anche la fase post-operativa, con la conseguenza che la permanenza del reato cessa: 1) con il venir meno della situazione di antigiuridicità, per rilascio dell'autorizzazione amministrativa; 2) con la rimozione dei rifiuti o la bonifica dell'area; 3) con il sequestro, che sottrae al gestore la disponibilità dell'area; 4) con la pronuncia della sentenza di primo grado (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 15 marzo 2021, n. 9954, Tozzi, rv. 281.587, in *Ambiente e sviluppo*, 2021, 6, 462; Cass. Sez. III 26 settembre 2016, n. 39781, Pajardi, rv. 268.236.

*

Cass. Sez. III 28 agosto 2023, n. 35847 - Ramacci, pres.; Reynaud, est.; Seccia, P.M. (diff.) - Negri, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Treviso 16 settembre 2022*)

Animali - Collare da addestramento - Collare antiabbaio (c.d. «no bark») - Maltrattamento di animali - Sussiste.

Integra l'ipotesi di maltrattamenti la condotta di chi mette al collo di un cane un collare antiabbaio (c.d. «no bark»), provvisto di due pioli di metallo a contatto diretto con il collo, i quali emettono scosse elettriche ad ogni vibrazione delle corde vocali, con conseguente dolore, così di fatto impedendo al cane di abbaiare (nella specie, l'apparecchio funzionava in modo automatico e non era comandato a distanza) (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 24 gennaio 2018 (ud. 3 ottobre 2017), n. 3290, Diaco, in *Quotidiano giuridico*, 2018; Cass. Sez. III 17 settembre 2013, n. 38034, Tonolli, rv. 257.685.

*

Cass. Sez. III 31 luglio 2023, n. 33432 - Ramacci, pres.; Scarcella, est.; Costantini, P.M. (conf.) - Esposito, ric. (*Cassa senza rinvio Trib. Santa Maria Capua Vetere 26 giugno 2020*)

Ambiente - Aria - Norme in materia di qualità dell'aria - Attività di autofficina meccanica - Attività ad emissione scarsamente rilevante.

La disciplina delle emissioni in atmosfera di impianti ed attività, cui è riconducibile anche un'attività di un'autofficina meccanica, è contenuta nel Titolo I della parte V del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Testo Unico Ambientale), che, peraltro, all'art. 280, rispettivamente alla lettera a) e alla lettera h), ha abrogato il d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203, recante l'attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali; e il d.p.r. 25 luglio 1991, recante le modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico. Quest'ultimo decreto abrogato presentava 2 Allegati, che contenevano, il primo, l'elenco delle attività ad inquinamento poco significativo (che già ricomprendeva l'attività in esame), il secondo l'elenco di quelle a ridotto inquinamento atmosferico. A poco meno di tre anni dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 183/2017, che aveva già ampiamente modificato la parte V del d.lgs. n. 152/2006, è intervenuto il d.lgs. n. 102/2020, che ha apportato ulteriori e importanti novità, ed in particolare, per quello che qui rileva, alla disciplina delle emissioni cosiddette «scarsamente rilevanti ai fini dell'inquinamento atmosferico». Alla luce del revisionato testo normativo, l'attività di autofficina meccanica non necessita dell'autorizzazione per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, essendo inclusa tra quelle ad emissione scarsamente rilevante, ai sensi dell'art. 272, comma 1, del T.U. ambientale. Tale disposizione, infatti, rubricata con il titolo «Impianti ed attività in deroga», al comma 1, stabilisce: «Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte V del presente decreto. L'elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico» (1).

(1) Con riferimento all'assoggettamento ai controlli in relazione alle emissioni in atmosfera per lo svolgimento di una stabile attività di autoriparazioni di veicoli in cui si effettuano anche operazioni di verniciatura, cfr. Cass. Sez. III 26 ottobre 2021, n. 38182, Bernocco, in *Ambiente e sviluppo*, 2021.

*

Cass. Sez. III 31 luglio 2023, n. 33423 - Ramacci, pres.; Corbo, est.; Costantini, P.M. (parz. diff.) - H.I., ric. (*Conferma Trib. Firenze 14 dicembre 2022*)

Sanità pubblica - Abbandono di rifiuti - Imprenditore ripreso dalle fototrappole mentre scarica materiali in una fabbrica in disuso.

Per escludere la configurabilità del reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, non è sufficiente che i rifiuti abbandonati o irregolarmente depositati non siano riconducibili alla specifica attività dell'impresa o dell'ente di cui il soggetto agente è titolare o responsabile: è necessario

invece che i rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato dal titolare di un'impresa o dal responsabile di un ente siano estranei a qualunque attività che, anche episodicamente, potrebbe svolgere l'impresa o l'ente. In questa prospettiva, il limite di applicazione della fattispecie penalmente sanzionata è ravvisabile solo in caso di rifiuti estranei a qualunque attività potenzialmente riferibile all'impresa o all'ente cui è preposto l'imputato, come, ad esempio, nel caso di materiali di scarto che siano, insieme, di entità estremamente modesta e riferibili ad una produzione domestica (1).

(1) Con riferimento alla gestione di rifiuti disancorata dalla specifica attività di impresa, cfr. Cass. Sez. III 14 aprile 2021, n. 13817, Pascariello, in *Ambiente e sviluppo*, 2021, 6, 466.

*

Cass. Sez. III 10 luglio 2023, n. 29818 - Ramacci, pres.; Aceto, est.; Costantini, P.M. (conf.) - Filippi ed a., ric. (Dichiara inammissibile Trib. Genova 5 luglio 2022)

Ambiente - Sversamento di materiali - Immissione nelle acque superficiali di rifiuti speciali non pericolosi (acque di perforazione e residui di cemento e di cemento e calcestruzzo) - Assenza di danno o pericolo concreto e attuale alle risorse ambientali - Particolare tenuità del fatto.

L'assenza di danno o pericolo concreto e attuale alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette costituisce condizione del procedimento di estinzione delle contravvenzioni ambientali previste dal d.lgs. n. 152 del 2006 disciplinato dagli artt. 318 bis e ss. del medesimo decreto, non della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. (1).

(1) Con riferimento alla procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale, prevista dagli artt. 318 bis e ss. del d.lgs. n. 152 del 2006, applicabile tanto alle condotte esaurite, quanto alle ipotesi in cui il contravventore abbia spontaneamente e volontariamente regolarizzato l'illecito commesso prima dell'emanazione di prescrizioni, cfr. Cass. Sez. III 26 agosto 2019, n. 36405, Rossello, rv. 276.681, in *Studium juris*, 2020, 4, 503, e in *Ambiente e sviluppo*, 2020, 1, 62.